



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AMMINISTRATORI

Ordinanza del Sindaco n. 78 del 2024

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI UN'AREA DI DEMANIO MARITTIMO DESTINATA ALLA PRATICA DEL NATURISMO – STAGIONE BALNEARE 2024 .

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il naturismo è un movimento nato da oltre un secolo per opporsi agli eccessi dell'urbanesimo, che promuove una vita sana in armonia con le leggi della natura e nel rispetto dell'ambiente e del territorio;
- detto movimento professa, tra l'altro, la pratica del nudismo, come condizione necessaria per un'armoniosa espansione delle forze fisiche e psichiche e che, inteso come nudità integrale in promiscuità di sessi e di età fra persone consenzienti, riveste carattere sociale, è spontaneo ed educativo;
- solo in Europa, si calcolano oltre 17 milioni di naturisti con oltre 700 strutture turistiche con possibilità di soggiorno ed innumerevoli palestre, piscine, saune a loro riservate e che la sua diffusione è divenuta un aspetto della modifica del costume e nella cultura collegandosi all'esigenza di un miglior rapporto con la natura e con un ambiente tutelato, la cui funzione è attuata con il medesimo rispetto;
- negli ultimi 20 anni, il naturismo si è diffuso anche in Italia, con la nascita di numerose associazioni;
- tale tipo di attività turistica e ricreativa ha altresì aiutato a preservarne le caratteristiche naturalistiche e ambientali in virtù delle forme di rispetto della natura che contraddistinguono tale modalità di utilizzo e frequentazione dei luoghi dedicati al naturismo;
- il turismo naturista, infatti, si caratterizza e si distingue per il rispetto dell'ambiente e della conservazione del paesaggio naturale ed è a tutti gli effetti una forma di turismo sostenibile a basso impatto;
- alcune regioni italiane, quali l'Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Abruzzo, Lombardia e Sardegna hanno prodotto normativa in funzione della promozione del turismo naturista e che diverse amministrazioni comunali italiane, in assenza di una normativa nazionale e regionale di riferimento, hanno previsto e/o istituito in via sperimentale delle spiagge naturiste autorizzate con specifici atti deliberativi o ordinanze sindacali;



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

- in altri stati dell'Unione Europea, inoltre, tale tipo di turismo ha contribuito ad incrementare i flussi turistici;
- la Corte di Cassazione, del resto, con sentenze n. 3557/2000 e 1765/2000 ha riconosciuto la non indecenza del nudo integrale esercitato da un naturista in una spiaggia riservata a tale forma di turismo o da naturisti abitualmente frequentata.

CONSIDERATO che un tratto del litorale costiero del Comune di Castellaneta e, in particolare, l'arenile denominato "*Spiaggia Termitosa*" si caratterizza per una ormai storica frequentazione di turismo naturista;

VALUTATO che in virtù di questa situazione "*de facto*" tale arenile è conosciuto e pubblicizzato anche nei circuiti nazionali ed internazionali che si interessano a tale tipo di turismo balneare (siti internet, applicazioni "mobile" di informazioni turistiche, pubblicazioni a carattere turistico, etc.);

CONSIDERATO che ad oggi non è stato approvato il Piano Comunale delle Coste (PCC);

ATTESO che è intenzione dell'amministrazione, anche al fine di rendere compatibile ed evitare qualsivoglia forma di imbarazzo tra il turismo c.d. naturista e quello tradizionale, individuare e regolamentare in via sperimentale una spiaggia naturalista dedicata denominata "*Spiaggia Naturista*" sita a Castellaneta Marina;

VALUTATO che l'arenile sopra richiamato, essendo raggiungibile solo attraverso sentieri impervi o via mare, è collocato in zone isolate dal resto delle spiagge comunali, frequentato da un numero limitato di bagnanti;

ATTESA l'opportunità, in assenza di una normativa Regionale e nelle more di approvazione del Piano Comunale delle Coste (PCC), individuare degli arenili da utilizzare per la promozione del turismo naturista con particolare riguardo all'istituzione di un'area autorizzata a tale scopo individuata nel tratto di "*Spiaggia Termitosa*", situate nel versante occidentale del territorio comunale avente approssimativamente lunghezza FO pari a 150 metri con i vertici di inizio e fine indicati dalle seguenti coordinate:

- **punto A** 40.48244N, 16.9711E
- **punto B** 40.48319N, 16.97253E

come meglio individuato negli allegati grafici alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Ritenendo tale destinazione quale opportunità di promozione turistica sostenibile, integrata e diversificata del territorio comunale;

INDIVIDUA

Il tratto di arenile da destinarsi a turismo naturista, situato nel versante occidentale del territorio comunale, con accessibilità via mare o attraverso il sentiero che dal parcheggio, attraversando sentieri impervi, conduce alla "*Spiaggia Termitosa*", avente approssimativamente lunghezza fronte mare pari a 150 metri con i vertici di inizio e fine indicati dalle seguenti coordinate:



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

- punto A 40.48244N, 16.9711E
- punto B 40.48319N, 16.97253E
- punto di accesso in sicurezza 40.482484N, 16.967833E

come meglio individuato dall'allegato grafico alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

AUTORIZZA

per quanto di competenza la fruizione turistico ricreativa di tipo naturista esclusivamente nel tratto di Spiaggia Libera Termitosa come sopra esattamente individuata;

ORDINA

che nel tratto di spiaggia denominato “Spiaggia Naturista” del Comune di Castellaneta, i fruitori del predetto arenile, dedicato alla pratica del naturismo, devono attenersi ad un codice di comportamento rispettoso delle scelte e sensibilità altrui, partendo dal rispetto delle persone per arrivare a quello degli animali e dell'ambiente attraverso uno stile di vita e di comportamenti che riconoscono la nudità, anche sociale, vissuta in maniera naturale ma sempre nel rispetto della legge e delle buone regole di condotta etica e sociale.

In via generale, gli ospiti delle aree destinate alla pratica del turismo naturista assicurano un comportamento sociale mirato al rispetto reciproco della persona, al buon costume e alla privacy.

È VIETATO, in particolare:

- a. importunare e/o disturbare chi si dedica alla buona pratica del naturismo in tranquillità;
- b. compiere atti sessuali;
- c. ogni forma di esibizionismo a sfondo sessuale;
- d. ogni forma di voyeurismo;
- e. fotografare e video riprendere soggetti senza il loro consenso espresso;
- f. sorvolare la zona con droni per videoripresa o fotografia, salvo casi autorizzati;
- g. sporcare e/o danneggiare l'arenile e le rocce;
- h. danneggiare la flora e la fauna della spiaggia e del mare;
- i. lasciare sull'arenile oggetti incustoditi e rifiuti di qualsiasi genere, i quali dovranno necessariamente essere trasportati e conferiti in maniera differenziata nel circuito domestico;
- j. sostare con barche e/o natanti sull'arenile;
- k. il campeggio e l'accensione di fuochi;
- l. praticare turismo naturista al di fuori del tratto di arenile come sopra individuato.

È OBBLIGATORIO:

- rispettare sempre e comunque il luogo (attraverso la raccolta di ogni tipologia di rifiuto prodotto che dovrà essere conferito come per legge e nel rispetto dell'Ordinanza balneare 2024 della Regione Puglia, oltrechè delle ordinanze comunali di riferimento);



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AVVERTE

Ai trasgressori del presente provvedimento, sempre che il fatto non costituisca reato e salva l'applicazione di eventuali ulteriori sanzioni stabilite da altre norme vigenti, sarà comminata la sanzione amministrativa stabilita dalle vigenti Ordinanze balneari della Regione Puglia e della Capitaneria di Porto di Taranto in materia di fruizione del demanio marittimo;

DEMANDA

Al Responsabile della 3^a Area del Comune di Castellaneta la predisposizione di idonea cartellonistica per la segnalazione e delimitazione dell'area;

Agli organi e agli Uffici comunali, per quanto di propria competenza, gli aspetti esecutivi e gestionali necessari;

DISPONE

che il presente provvedimento venga trasmesso al Comando di Polizia Municipale, al Prefetto, alla Regione Puglia, al Comando dei Carabinieri nonché alla Capitaneria di Porto ciascuno per l'esercizio delle rispettive competenze.

Che la presente ordinanza sarà resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio online del Comune e sul sito istituzionale del Comune ed affissione di manifesti nei luoghi pubblici dell'intero territorio comunale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar per la Puglia entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Li, 04/06/2024

Il Sindaco
dott. Giambattista DI PIPPA
(atto sottoscritto digitalmente)